

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 143  
Bellinzona, 14 luglio

36/2017

## Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006; modifica

(dell'11 luglio 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

**I**

Il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 è così modificato:

**Zone di tranquillità**

**Art. 6a (nuovo)** Le zone di tranquillità per la selvaggina vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili.

### **Art. 31 cpv. 2**

<sup>2</sup>I cervi e i cinghiali abbattuti il 16 e 24 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la sera del giorno d'abbattimento.

**Art. 35** <sup>1</sup>È vietato usare cani nell'esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da traccia che possono essere impiegati unicamente per la ricerca della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.

<sup>2</sup>È vietato usare cani segugi nell'esercizio della caccia bassa il giorno di giovedì 23 novembre; nonché al disotto dei 1'500 mslm sabato 18 e 25 novembre, domenica 19 e 26 novembre e giovedì 30 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo.

### **Art. 38 cpv. 1**

<sup>1</sup>La prova per i cani da caccia è permessa:

- a) martedì 15, sabato 19, domenica 20, martedì 22, sabato 26 e domenica 27 agosto dalle ore 07.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;
- b) dal 26 settembre al 12 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
- c) dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì e sabato, nonché giovedì 19 e 26 ottobre e 2, 9 e 16 novembre, negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, dove la prova è vietata sabato 18 e 25 novembre. La prova è pure vietata durante il giorno di apertura e in quello di chiusura della caccia bassa.

**Art. 39 lett. a)**

## a) caccia alta:

dal 1° al 16 settembre e dal 19 al 24 settembre, tutti i giorni.

**Art. 42 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>Al cacciatore è permessa la cattura:

## a) Caccia alta:

**1. CAMOSCIO E CAPRIOLO:**

4 capi per cacciatore (massimo 3 camosci, dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo:

- 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 1° al 3 settembre per colui che non l'ha catturato nel 2016, o sempre nel 2016 oltre al maschio adulto ha catturato anche una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni,
- oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 1° al 3 settembre,
- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 1° al 13 settembre per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni;
- 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni dal 1° al 13 settembre;
- 1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni dal 1° al 13 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal 1° al 13 settembre.

Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio.

Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

**2. CERVO:**

- 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 1° al 16 settembre;
- e 3 femmine non allattanti dal 1° al 16 settembre, inoltre dal 19 al 24 settembre;
- e 2 femmine allattanti, dal 19 al 24 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il loro cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia;
- e 2 cerbiatti (cervi dell'anno) dal 19 al 24 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone) di lunghezza non superiore alle orecchie (fa stato il palco più corto) dal 1° al 16 settembre, inoltre dal 19 al 24 settembre.

Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 1° al 16 settembre.

**3. CINGHIALE:**

- Numero di capi illimitato dal 1° al 16 settembre, inoltre dal 19 al 24 settembre.

Colui che cattura una femmina di peso superiore ai 55 kg (eviscerata) è tenuto a versare una tassa corrispondente al peso complessivo in chilogrammi del capo moltiplicato per fr. 2.– a favore del Fondo di intervento.

**4. MARMOTTA:**

- 2 marmotte dal 3 al 4 settembre.

## b) Caccia bassa:

**1. LEPRE (comune e variabile):**

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 21 o 22, 28 o 29 ottobre e 4 o 5 novembre;
- 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 21 o 22, 28 o 29 ottobre e 4 o 5, 11 o 12, 18 o 19, 25 o 26 e 30 novembre.

**2. FAGIANO DI MONTE MASCHIO:**

- 3 fagiani di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 22 e 29 ottobre e 5, 12, 18, 19, 26 e 30 novembre.

**3. PERNICE BIANCA:**

– 2 pernici bianche, cacciabili nei giorni 16, 22 e 29 ottobre e 5, 12, 18, 19, 26 e 30 novembre.

Il cacciatore che intende cacciare la lepře comune o la lepře variabile deve crociare nel foglio di controllo, prima della partenza per la battuta venatoria, l'apposita casella «L» (lepře) corrispondente al giorno di caccia (sabato o domenica) prescelto. Chi non intende cacciare le lepře deve crociare la casella «A» (altro). Tale annotazione (L o A) deve essere eseguita anche per i giorni di apertura e di chiusura della caccia bassa.

**Art. 44 lett. a) e b) (nuova)**

a) caccia alta:

**1. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI:**

Nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all'altezza della strada sterzata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza.

**2. CAMOSCIO:**

A) Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno e Vallemaggia.

B) Nel distretto di Lugano dal 1° al 6 settembre escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide.

**3. CERVO:**

A) Nel distretto di Leventina.

B) Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

C) Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

D) Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

E) Nel distretto di Locarno.

F) Nel distretto di Lugano.

G) Nel distretto di Mendrisio.

H) Nel distretto di Vallemaggia.

**4. CAPRIOLO:**

A) Nei distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

B) Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.

C) Nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada.

#### **5. CINGHIALE:**

Su tutto il territorio cantonale, nonché nella bandita di caccia N. 42 Lodano-Maggia. Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

#### **6. MARMOTTA:**

Su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.

b) caccia bassa:

- su tutto il territorio cantonale il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all'altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza;
- la caccia con o senza imbarcazioni sui laghi Verbano e Ceresio è vietata.

#### **Art. 49 lett. e)**

e) portare con sé munizioni proibite, richiami per l'adescamento di selvaggina, apparecchi per l'intensificazione della luce residua e fototrappole;

#### **Art. 50 lett. b) e d)**

- b) 1 Malvaglia/Diga del bacino di accumulazione;
- 2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
- 3 Rodaglio/Legri;
- 4 Chironico/Barolgiasco;
- 5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
- 6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
- 7 Osco/Vigera/Tarnoglio/Cari;
- 8 Personico/Diga Val d'Ambra;
- 9 Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
- 10 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
- 11 Brione/Val Resa (località Resa);
- 12 Locarno/Monte Brè/S. Bernardo;
- 13 Monte Brè/Miranda;
- 14 Palagnedra/Bordei;
- 15 Brissago: fino agli abitati delle frazioni di Porta, Incella, Piodina;
- 16 Vergeletto/Zardin;
- 17 Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc;
- 18 Cavergho/Valle Bavona/S. Carlo (stazione di partenza della funivia per Robie);
- 19 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
- 20 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);
- 21 Cadenazzo o S. Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo "La Vigna");
- 22 Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;
- 23 Fontanelle/Borla/Canedo;
- 24 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all'entrata sud dell'abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);
- 25 Villa Luganese/Monti di Creda;
- 26 Cadro/grotto Alpe Vallà;
- 27 Lugano/Brè paese;
- 28 Novaggio/Alpe Paz;
- 29 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);

- d) tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale dal 14 al 16 settembre e dal 19 al 24 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

**Art. 53 lett. e), g) e h) (nuovo)**

- e) l'uso delle funivie a eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all'art. 54. L'uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito dal 14 al 16 settembre e dal 19 al 24 settembre;
- g) usare fototrappole a scopo venatorio;
- h) cacciare il fagiano di monte e la pernice bianca senza l'ausilio del cane da ferma, nonché la lepre comune e la lepre variabile senza l'ausilio del cane da seguita.

**Art. 54 Ricerca e recupero della cacciagione**

<sup>1</sup>Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.

<sup>2</sup>Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l'uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50 e 51.

<sup>3</sup>Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l'utilizzo dell'elicottero previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.

<sup>4</sup>L'utilizzo dei mezzi meccanici soprammenzionati per il recupero sino alle strade permesse deve avvenire nell'arco della medesima giornata.

**II**

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 15 agosto 2017.

Bellinzona, 11 luglio 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**